undefined

Nella Cu spazio a impatriati e frontalieri

Certificazione unica

Registrate le novità sugli abbattimenti fiscali oltre al bonus Natale

Barbara Massara

Nella certificazione dei redditi dell'anno 2024 dovranno essere indicati gli abbattimenti fiscali riconosciuti ai frontalieri svizzeri a seguito delle modifiche apportate dal nuovo accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri. È questa una delle novità introdotte nelle certificazione unica 2025 reddito 2024, pubblicata sul sito delle Entrate, unitamente alle istruzioni ministeriali e alle specifiche tecniche.

Fermo restando l'obbligo di rendere disponibile al percipiente la Cu sintetica entro il 16 marzo, da quest'anno coesistono tre diversi termini entro cui la Cu ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente alle Entrate. A quello generale del 16 marzo si aggiunge quello del 31 marzo riservato alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo professionale, mentre rimane quello del 31 ottobre limitatamente alle Cu che contengono solo redditi esenti o redditi non dichiarabili attraverso il 730 o il modello Unico precompilato.

Ai nuovi frontalieri svizzeri è dedicata una sottosezione (punti 451-454) in cui esporre gli importi scontati a titolo di Irpef e addizionali (fino a un massimo del 20%) secondo le previsioni del nuovo accordo Italia-Svizzera ratificato nel 2023 ma decorrente dal 2024. I frontalieri residenti in Svizzera dovranno altresì essere evidenziati nel frontespizio riservato ai percipienti esteri, barrando i punti 46 e 42 (laddove il luogo di residenza coincida con quello «di attinenza» o luogo di origine in cui è stato ottenuto il diritto di cittadinanza).

Nella medesima sezione del modello dedicata ai redditi esenti, alle diverse casistiche dei redditi prodotti dai lavoratori impatriati secondo l'articolo 16 del Dlgs 147/2015, si aggiunge quella dei nuovi impatriati secondo la definizione dell'articolo 5 del Dlgs 209/2023 introdotta dal 1° gennaio 2024. I relativi redditi esentati in misura pari al 50% ovvero al 60% entro il limite annuo di 600.000 euro dovranno essere identificati con i nuovi codici 16 e 17 (punto 462), mentre l'eventuale mancato riconoscimento dell'abbattimento sarà rappresentato nelle annotazioni con i codici GA e GB.

La certificazione recepisce anche la nuova detassazione introdotta dall'articolo 7 del Dl 73/2024 per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario, soggette all'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali del 15% (punti da 671 a 673).

Una nuova sezione viene riservata all'esposizione dei dati relativi al bonus Natale corrisposto unitamente alla tredicesima mensilità. Oltre all'importo dell'indennità erogata o non erogata, sebbene spettante, ai fini della verifica del requisito della capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni di lavoro, viene chiesto di indicare il reddito di lavoro dipendente (punto 721), nonché gli eventuali giorni di lavoro (punto 726), solo se diversi da quelli già esposti nei dati fiscali (punto 6).

È invece destinata all'Inps la nuova sezione (punti 791-805) in cui, a partire dal 2024 dovranno essere valorizzati i dati relativi all'assegno unico universale corrisposto (anche per una sola mensilità) a ciascun genitore per ciascun figlio, che saranno utilizzati dalle Entrate per predisporre la precompilata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA